

REGIONE DEL VENETO



ULSS7
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40
36061 Bassano del Grappa (VI)
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 1607 DEL 29/09/2023

DELIBERAZIONE
del

DIRETTORE GENERALE

Nominato con D.P.G.R. n. 26 del 26/02/2021

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

dott.ssa MICHELA CONTE

DIRETTORE SANITARIO

dr. ANTONIO DI CAPRIO

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI

dott. EDDI FREZZA

OGGETTO: CONVENZIONE TRA L'AZIENDA ULSS7 PEDEMONTANA E L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SALERNO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' FORMATIVA AL DI FUORI DELLA RETE DI UNO SPECIALIZZANDO, DOTT. CARLO ALBERTO BATTISTELLA, ISCRITTO ALLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN FARMACIA OSPEDALIERA

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA
dott. Carlo Bramezza

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici dell'Azienda.

Proponente: UOC AFFARI GENERALI
Anno Proposta: 2023 Numero Proposta: 1669/23

Il Direttore dell'U.O.C. Affari Generali nonché Responsabile del procedimento, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e regolamentare: f.to Cristiano Galizian

Il Direttore dell'U.O.C. Affari Generali riferisce quanto di seguito.

Premesso che:

- l'Università degli Studi di Salerno ha chiesto a questa Azienda, nota ns. prot. n. 61418 del 18/07/2023, di siglare un accordo al fine di consentire ad uno specializzando - dott. Carlo Alberto Battistella – iscritto al II anno della Scuola di specializzazione in Farmacia Ospedaliera, lo svolgimento di attività formativa al di fuori della rete presso l'U.O.C. Assistenza Farmaceutica Territoriale – sede di Bassano - salva la possibilità di effettuare la propria attività anche in altre sedi Aziendali in caso di necessità, a far data dal 02/10/2023 fino al 02/04/2025;
- la Scuola di specializzazione in Farmacia Ospedaliera, riservata ai laureati in Farmacia ed in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche che siano in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione di Farmacista, rientra nelle Scuole di Specializzazione di area sanitaria non medica e afferisce all'area dei Servizi Clinici così come previsto dal Decreto Interministeriale n. 68 del 4 febbraio 2015;
- ai Rettori delle Università è consentito di stipulare apposite convenzioni con Enti pubblici per lo svolgimento di attività didattiche integrative rispetto a quelle universitarie finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale degli specializzandi ai sensi del D.P.R. 382/80 - art. 27;
- viste le note protocollo n. 35512 del 30/01/2018 e n. 111059 del 22/03/2018 e la Deliberazione di Giunta Regionale del Veneto n. 1718 del 30 dicembre 2022, lettera R, recante “ *Disposizioni per l'anno 2023 in materia di personale del SSR e di specialistica ambulatoriale interna*” le quali stabiliscono che l'instaurazione di rapporti con Atenei di altra Regione finalizzati alla frequenza delle strutture aziendali da parte degli specializzandi deve essere formalizzata da apposite convenzioni.

Tenuto conto delle disposizioni di cui sopra, questa Azienda, con nota ns. prot. 68982 dell'11/09/2023, ha comunicato ai competenti Uffici Regionali che l'Università degli Studi di Salerno ha chiesto di stipulare una convenzione per lo svolgimento di attività formativa al di fuori della rete da parte di uno specializzando – dr. Carlo Alberto Battistella - in Farmacia Ospedaliera.

Considerato che:

- la Direzione Risorse Umane del SSR - Regione del Veneto - con nota ns. prot. n. 74161 del 04/09/2023, ha espresso nulla osta alla stipula della convenzione con l'Università degli Studi di Salerno nel testo proposto per la frequenza del dott. Carlo Alberto Battistella presso l'U.O.C. Assistenza Farmaceutica Territoriale;
- l'attività di formazione del dott. Carlo Alberto Battistella presso la nostra Azienda non è superiore a 18 mesi come pure la struttura ospitante non risulta satura.

Rilevato che in data 09/08/2023 il Direttore Sanitario, e il Direttore f.f. dell'U.O.C. Assistenza Farmaceutica Territoriale hanno espresso parere favorevole all'attivazione della convenzione, come da documentazione agli atti del presente provvedimento.

Tutto ciò premesso, il Direttore dell'U.O.C. Affari Generali, propone di approvare il testo della convenzione con l'Università degli Studi di Salerno per lo svolgimento di attività formativa al di fuori della rete di uno specializzando (dott. Carlo Alberto Battistella) così come allegato alla presente proposta

IL DIRETTORE GENERALE

Visti:

- la relazione e la proposta del Responsabile del procedimento;
- l'art.3 del Dlgs 30 dicembre 1992, n 502 e s.m.i.;
- il decreto interministeriale 13 giugno 2017, n. 402;
- la L.R. 14/09/1994, n. 56
- la L.R. 25/10/2016, n. 19
- le note protocollo n. 35512 del 30.01.2018 e n. 111059 del 22.03.2018 della Regione Veneto Area Sanità e Sociale

Ritenuto di approvare il testo della convenzione citata in premessa;

Dato atto che il responsabile del Servizio competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare;

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari, per quanto di rispettiva competenza

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni e le finalità esposte in premessa, il testo della convenzione per il periodo dal 02/10/2023 fino al 02/04/2025 tra l'Azienda ULSS 7 Pedemontana e l'Università degli Studi di Salerno, per lo svolgimento di attività formativa al di fuori della rete di uno specializzando iscritto al II anno della Scuola in Farmacia Ospedaliera - dott. Carlo Alberto Battistella - presso l'U.O.C. Assistenza Farmaceutica Territoriale, sede di Bassano - salva la possibilità di effettuare la propria attività anche in altre Sedi Aziendali in caso di necessità - documento che viene allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
2. di prendere atto che per la frequenza di cui sopra questa Azienda provvederà, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa per i rischi professionali per la responsabilità civile verso terzi colpa lieve e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dal medico in formazione nelle proprie strutture, ai sensi dell'art. 41 comma 3 del Dlgs n. 368/99;
3. di prendere atto che lo specializzando provvederà, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa per colpa grave, ai sensi della L. n. 24/2017;
4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'ex art. 23, del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33;
5. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo del sito istituzionale dell'Azienda per 10 gg. continuativi, inviata contestualmente al Collegio Sindacale e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 1386 del 22/07/2022.

	CONVENZIONE TRA L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SALERNO E L'AZIENDA	
	ULSS 7 PEDEMONTANA PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' FORMATIVA	
	AL DI FUORI DELLA RETE DI UNO SPECIALIZZANDO ISCRITTO ALLA SCUO-	
	LA DI SPECIALIZZAZIONE IN FARMACIA OSPEDALIERA	
	Visto il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modifiche ed in-	
	tegrazioni;	
	Visto il Decreto 22 ottobre 2004, n.270 <i>"Modifiche al regolamento recante norme</i>	
	<i>concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministero</i>	
	<i>dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509"</i>	
	che detta disposizioni concernenti i criteri generali per l'ordinamento degli studi uni-	
	versitari e determina la tipologia dei titoli di studio rilasciati dalle Università.	
	Visto il Decreto MIUR 1 agosto 2005 <i>"Riassetto delle scuole di specializzazione di</i>	
	<i>area sanitaria"</i> e successive integrazioni e modificazioni, che adegua gli ordinamenti	
	didattici delle scuole di specializzazione di area sanitaria afferenti all'area medica,	
	chirurgica e dei servizi al quadro della riforma generale degli studi universitari, di cui	
	al citato Decreto MIUR n. 270/2004, e individua il profilo specialistico, gli obiettivi	
	formativi ed i relativi percorsi didattici suddivisi in aree e classi.	
	Visto il Decreto MIUR 29 marzo 2006" <i>Definizione degli standard e dei requisiti mi-</i>	
	<i>nimi delle scuole di specializzazione"</i> e successive integrazioni e modificazioni, che	
	stabilisce, sulla base delle indicazioni dell'Osservatorio Nazionale della Formazione	
	Medica Specialistica, i presupposti e le condizioni per l'istituzione e attivazione delle	
	Scuole di Specializzazione, gli standard generali che devono essere posseduti dalle	
	strutture di tutte le specialità, gli standard specifici relativi alle singole specialità, i	
	requisiti di idoneità generali della rete formativa delle scuole e i requisiti specifici	
	delle singole specialità, conformemente a quanto disposto dall'art. 43 del D.lgs. n.	

	368/99.	
	Visto il Decreto Interministeriale 4 febbraio 2015 n. 68/2015 <i>“Riordino delle scuole di specializzazione di area sanitaria”</i> in particolare, l'articolo 3, comma 3, il quale dispone che, con specifico e successivo decreto, si provvede ad identificare i requisiti e gli standard per ogni tipologia di Scuola, nonché gli indicatori di attività formativa ed assistenziale, relativi alle singole strutture di sede ed alla rete formativa necessari ai fini dell'attivazione.	
	Rilevato che ad oggi la definizione degli standard e dei requisiti minimi, nelle more dell'emanazione del decreto di cui all'articolo 3, comma 3, del citato D.I. n. 68/2015, è ancora disciplinata dal D.M. 26 marzo 2006.	
	Vista la Deliberazione di Giunta Regionale del Veneto n. 1718 del 30 dicembre 2022 recante <i>“Disposizioni per l'anno 2023 in materia di personale del SSR e di specialistica ambulatoriale interna”</i> la quale stabilisce alla lettera “R” che per l'instaurazione di rapporti con Atenei di altra Regione finalizzati alla frequenza delle strutture aziendali da parte dei tirocinanti deve essere formalizzata da apposita convenzione. In nessun caso tali convenzioni potranno prevedere oneri a carico delle aziende sanitarie che non siano espressamente discendenti dall'applicazione di norme nazionali o regionali o contrattuali.	
	Vista la richiesta dell'Università degli Studi di Salerno - Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera di ammettere alla frequenza delle attività formative ed assistenziali lo specializzando iscritto al II anno di corso dott. Carlo Alberto Battistella, presso questa Azienda ULSS 7 Pedemontana - U.O.C. di Assistenza Farmaceutica Territoriale sede di Bassano - salva la possibilità di effettuare la propria attività anche in altre sedi Aziendali in caso di necessità;	
	Vista la disponibilità del Direttore f.f. dell' U.O.C di Assistenza Farmaceutica Terri-	

	toriale - Azienda ULSS 7 Pedemontana - ad accogliere lo specializzando dott.	
	Carlo Alberto Battistella dell'Università degli Studi di Salerno a partire dal	
	02/10/2023 fino al 02/04/2025 (18 mesi)	
	Tutto ciò premesso, tra	
	L'Azienda ULSS 7 Pedemontana (d'ora in poi denominata “ soggetto ospitante ”),	
	con sede legale in Bassano del Grappa (VI) , via dei Lotti, 40 - CAP 36061(codice	
	fiscale e P.IVA 00913430245), rappresentata dal dott. Carlo Bramezza nato a Trevi-	
	so (TV) il 04/05/1967 in qualità di Direttore Generale dell'Azienda medesima	
	E	
	L'Università degli Studi di Salerno – Scuola di Specializzazione in Farmacia	
	Ospedaliera (di seguito denominata “ Università ” e/o “ soggetto proponente ”),	
	con sede in Fisciano (SA), via Giovanni Paolo II, 132, CAP 84014, (codice fiscale n.	
	80018670655) e-mail: farmaciaospedaliera@unisa.it rappresentata dalla Direttrice,	
	Prof.ssa Anna Maria D'Ursi, nata a Salerno il 01/02/1966, a quanto segue autoriz-	
	zato con D.R. 28 aprile 2020, Rep. n° 700/2020 Prot. n° 0103780;	
	si conviene e si stipula quanto segue	
	Art. 1 Premesse	
	Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.	
	Art. 2 Specializzando	
	Il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le proprie strutture, per lo	
	svolgimento di attività formative ed assistenziali lo specializzando in Farmacia	
	Ospedaliera, dott. Carlo Alberto Battistella, nato a Marostica (VI), in data	
	08/07/1992, residente in via Volto 10, Cittadella (PD), CAP 35013 - Codice fiscale:	
	BTTCLL92L08E970Z – Cellulare: 349/6200966	
	Art. 3 Durata dell'attività formativa	

	Le attività formative e assistenziali disciplinate dalla presente convenzione, si svol-	
	gono dal 02/10/2023 – al 02/04/2025	
	Art. 4 Luogo	
	Il soggetto ospitante mette a disposizione dello specializzando le attrezzature	
	dell'UOC di Assistenza Farmaceutica Territoriale sede di Bassano del Grappa (VI),	
	Ospedale San Bassiano, via dei Lotti 40, salva la possibilità di effettuare la propria	
	attività anche in altre Sedi Aziendali in caso di necessità, per l'intero svolgimento	
	dell'attività formativa.	
	Art. 5 Obiettivi e modalità delle attività formative e assistenziali	
	Lo specializzando svolgerà le attività previste dal progetto formativo individuale:	
	- gestione del farmaco e dei dispositivi medici;	
	- gestione dei registri AIFA e dei registri regionali per le terapie farmacologici per	
	patologie specialistiche e/o rare erogate dall'UOC Assistenza Farmaceutica Territo-	
	riale Bassano tramite la distribuzione diretta;	
	- monitoraggio delle reazioni avverse ai farmaci specialistici e supporto ai clinici nel-	
	la compilazione delle segnalazioni;	
	- monitoraggio della aderenza del paziente alla terapia, tramite interviste strutturate	
	da effettuarsi a distanza (piattaforma telemedicina). Da valutare se presente in	
	Azienda	
	Art. 6 Natura giuridica del rapporto	
	La frequenza ai fini formativi e assistenziale non costituisce rapporto di lavoro. La	
	frequenza dello specializzando è finalizzata all'acquisizione delle capacità profes-	
	sionali previste dall'ordinamento della scuola di specializzazione.	
	Art. 7 Tutor	
	L'attività formativa e assistenziale si svolge sotto la supervisione della dott.ssa Ma-	

	ria Sofia Cogato, Dirigente Farmacista dell'U.O.C. Assistenza Farmaceutica Territo-	
	riale - Azienda ULSS 7 Pedemontana - indicato come tutor dal soggetto ospitante.	
	L'attività di formazione è seguita e verificata dal tutor universitario Prof.ssa	
	Anna Maria D'Ursi, in veste di responsabile didattico-organizzativo. Allo scopo di	
	mantenere qualitativamente elevata l'attività di formazione degli specializzandi, il	
	Consiglio della Scuola può individuare ulteriori strumenti per monitorare e verificare	
	periodicamente tale attività.	
	Art. 8 Accertamento e monitoraggio delle presenze	
	L'accertamento e monitoraggio della regolare frequenza dello specializzando presso	
	le strutture del soggetto ospitante è affidato al tutor, il quale provvederà a comunica-	
	re mensilmente al Direttore della Scuola di riferimento l'avvenuta frequenza nei tem-	
	pi e nei modi stabiliti nel progetto.	
	Art. 9 Tutela assicurativa	
	Il soggetto ospitante provvede, alla copertura assicurativa per la responsabilità civile	
	contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dallo specializzan-	
	do nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale (D. Lgs n.	
	368/99 art. 41, comma 3).	
	Lo specializzando invece provvede, con oneri a proprio carico, alla copertura assicu-	
	rativa per colpa grave ai sensi della Legge n. 24/2017 – cd. Legge Gelli – Bianco	
	Art. 10 Sicurezza	
	Preso atto che, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 81/08 “Testo Unico	
	sulla salute e sicurezza sul lavoro”, gli specializzandi, ai fini e agli effetti delle dispo-	
	sizioni dello stesso decreto legislativo, devono essere intesi come “lavoratori”, Uni-	
	versità ed Azienda si impegnano a garantire le misure di tutela e gli obblighi stabiliti	
	dalla normativa vigente e in particolare:	

	a) l'Università fornisce agli specializzandi la formazione generale sulla sicurezza,	
	integrata da cenni sul rischio chimico e biologico, attraverso l'erogazione di	
	pacchetti formativi in e-learning e/o in presenza;	
	b) sul soggetto ospitante ricadono gli obblighi dell'informazione ai lavoratori sui	
	rischi presenti in azienda anche in relazione alle procedure da seguire in caso di	
	emergenza;	
	c) il soggetto ospitante integrerà la formazione specifica in base ai rischi a cui gli	
	specializzandi saranno esposti, tenendo conto della formazione eventualmente	
	già effettuata e metterà a disposizione i dispositivi di protezione individuali (DPI)	
	conformi alle attività svolte.	
	Art. 11 Servizi e uniformi di servizio	
	Il soggetto ospitante assicura allo specializzando l'accesso alla mensa, previo ac-	
	quisto di buoni pasto a prezzo pieno . Le divise/vestiario saranno fornite dal sogget-	
	to ospitante.	
	Art. 12 Obblighi dello specializzando	
	Durante lo svolgimento dell'attività formativa lo specializzando è tenuto a svolgere le	
	attività disciplinate dalla presente convenzione, nei modi e nei tempi descritti agli	
	artt. 3, 4 e 5.	
	Devono essere rispettate le norme in materia di igiene, sicurezza e salute nei luoghi	
	di lavoro. Lo specializzando è tenuto ad osservare la legge in materia di privacy, in	
	modo particolare per quanto riguarda gli obblighi di riservatezza, nonché il segreto	
	d'ufficio e professionale.	
	Art. 13 Trattamento dei dati personali	
	Le Parti si impegnano a conformarsi ad ogni obbligo previsto dal Regolamento (UE)	
	2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 concernente la	

	“tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera	
	circolazione di tali dati” (di seguito “GDPR”) a partire dal giorno della sua piena ap-	
	plicazione, nonché alle normative nazionali in materia ed ai provvedimenti	
	dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.	
	Ciascuna Parte riconosce ed accetta che i dati personali relativi all'altra Parte, non-	
	ché i dati personali (es. nominativi, indirizzo email aziendale, ecc.) di propri dipen-	
	denti / collaboratori, coinvolti nelle attività di cui al presente contratto, saranno trattati	
	dall'altra Parte, per finalità strettamente funzionali alla instaurazione e all'esecuzione	
	del Contratto stesso ed in conformità con l'informativa ai sensi e per gli effetti di cui	
	all'art. 13 del GDPR che l'altra Parte si impegna sin da ora a portare a conoscenza	
	dei propri dipendenti/collaboratori, nell'ambito delle proprie procedure interne.	
	Resta inteso che i dati saranno trattati, secondo principi di liceità e correttezza, in	
	modo da tutelare i diritti e le libertà fondamentali, nel rispetto di misure tecniche e	
	organizzative adeguate per assicurare un livello di sicurezza adeguato al rischio,	
	con modalità manuali e/o automatizzate.	
	Art. 14 Norma finale	
	Le parti si impegnano a dirimere in via consensuale e amichevole eventuali contro-	
	versie che dovessero insorgere rispetto all’interpretazione o applicazione della pre-	
	sente Convenzione. In caso di controversie non altrimenti componibili, il Foro com-	
	petente sarà individuato secondo le regole del Cp.c..	
	Art. 15 - Modalità di stipula	
	La presente convenzione, redatta in unico originale, viene sottoscritta con firma digi-	
	tale ai sensi dell’art. 15, comma 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.	
	Art. 16 Imposta di bollo e registrazione	
	La presente convenzione è soggetta all'imposta di bollo, ai sensi dell’art. 2, parte I	

[illegible]